



REGIONE LIGURIA

# ATTENZIONE!



COMUNE di SANREMO

# PERICOLO di INCENDIO!

Con decreto numero 4926 in data 24/07/24 del Responsabile del Centro Operativo Regionale è stato decretato lo

## STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI

Secondo quanto disposto dall'art. 42 della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico", in tutti i boschi ed in ogni altra parte del territorio in prossimità dei boschi ove si possa creare un pericolo di incendio

# È VIETATO

**ACCENDERE FUOCHI DI QUALSIASI TIPO**

**FAR BRILLARE MINE**

**USARE APPARECCHI ELETTRICI O A FIAMMA PER TAGLIARE METALLI**

**USARE MOTORI, FORNELLI O INCENERITORI CHE PRODUCANO FAVILLE O BRACE**

**FUMARE O COMPIERE ALTRE ATTIVITÀ CHE POSSANO COMUNQUE CREARE PERICOLO**

*È consentito accendere fuochi **unicamente** nelle aree idoneamente attrezzate a scopo turistico-ricreativo, solo se dotate di specifiche strutture fisse.*

**Per i trasgressori** è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51 a Euro 516 (art. 52, comma 11 della l.r. n. 1/1999) oltre alla sanzione per il danno al bosco prevista dall'art. 52 comma 6, di importo pari dal doppio al quadruplo del valore delle piante danneggiate e del danno arrecato. Si applicano altresì le sanzioni previste dagli articoli 10 e 11 della Legge n. 353/2000.

**Ai trasgressori** si applicano inoltre i seguenti articoli del Codice Penale.

**Art. 423 C.P. (Incendio).** Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

**Art. 423bis C.P. (Incendio boschivo).** Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboscimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

**Art. 424 C.P. (Danneggiamento seguito da incendio).** Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423 bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà. Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboscimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423 bis.

**in caso di incendio**

